

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5058	7 novembre 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO PRECEDENTEMENTE DISTRIBUITO

Modifica del decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo di solidarietà per gli anni 1998 e 1999 a carico dei dipendenti dello Stato, dei magistrati e dei Consiglieri di Stato del 24 giugno 1997 e relativa modifica del 16 dicembre 1999

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo una proposta di modifica del DL citato in epigrafe resasi necessaria a seguito degli accordi recentemente conclusi con le Associazioni del personale (FUS e CCS).

I. NEL MERITO

Il contributo di solidarietà venne introdotto con Messaggio no. 4625 del 21 marzo 1997 nell'ambito del II° pacchetto di correzione della tendenza di PF 1996-1999.

Questo contributo - deciso con relativo DL del 24 giugno 1997 ed applicato quale fattore di riduzione del 2,5% degli stipendi di cui all'art. 3 LStip, esenti i primi fr. 40'000.-- - non intendeva né istituire, né alimentare un vero e proprio Fondo finalizzato a tale scopo, ma assumeva la chiara connotazione di un provvedimento temporaneo di natura finanziaria, atto a contenere la crescita delle spese del personale alla gestione corrente dello Stato.

Il contributo di solidarietà, applicato integralmente nell'anno 1998, venne in seguito modificato con DL del 16.12.1999, concedendo a tutte le persone assoggettate (Consiglieri di Stato, magistrati, impiegati e docenti) il recupero dello stesso nella misura del 50%.

Il ristoro venne regolarmente effettuato da parte dell'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni nel mese di dicembre 1999, in concomitanza con il versamento dello stipendio e della tredicesima mensilità.

Le trattative recentemente condotte con i rappresentanti delle Associazioni del personale nell'ambito del Preventivo 2001 del Cantone, hanno permesso di valutare, tra gli altri oggetti in discussione, l'ipotesi di chiusura dei conti per l'anno 2000.

Partendo da premesse finanziarie nettamente migliori rispetto a quelle inizialmente previste, lo scrivente Consiglio di Stato ha proposto ai rappresentanti sindacali, quale misura atta ad attenuare i sacrifici richiesti ai collaboratori ed alle collaboratrici dell'Amministrazione cantonale negli scorsi anni, il rimborso integrale del contributo di solidarietà prelevato per l'anno 2000.

II. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, vi proponiamo di voler aderire alla prospettata modifica, nel senso di concedere a tutte le persone assoggettate al contributo (Consiglieri di Stato, magistrati, impiegati e docenti) il rimborso integrale dello stesso per l'anno 2000.

La decisione si estende analogamente ai docenti delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia e di riflesso pure agli Istituti sussidiati.

Il maggior onere rispetto al Preventivo 2000 (approvato con Messaggio no. 4929 del 15 ottobre 1999) viene quantificato in fr. 8,0 Mio a carico delle spese per il personale e in fr. 1,0 Mio da attribuire ai contributi cantonali per i docenti comunali.

Il contributo di solidarietà decade definitivamente con il 1° gennaio 2001.

(cfr. pure in tal senso il Messaggio no. 5052 del 18 ottobre 2000, relativo al Preventivo 2001 del Cantone).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'introduzione di un contributo di solidarietà per gli anni 1998 e 1999 a carico dei dipendenti dello Stato, dei magistrati e dei Consiglieri di Stato del 24 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 7 novembre 2000 no. 5058 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

Il decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo di solidarietà per gli anni 1998 e 1999 a carico dei dipendenti dello Stato, dei magistrati e dei Consiglieri di Stato del 24 giugno 1997 è modificato come segue:

Art. 2a

Ai dipendenti soggetti a riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 1 del presente decreto legislativo viene rimborsata la totalità del contributo di solidarietà prelevato per il 2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 3 cpv. 2 (nuovo)

²Il Preventivo 2000 viene aggiornato con l'assegnazione di un credito di fr. 9'000'000.-, da iscrivere al conto di gestione corrente, in ragione di fr. 8'000'000.- alle spese per il personale e fr. 1'000'000.- ai contributi cantonali per i docenti comunali.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

